

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2013, n. 13-5587

L.R. 3 agosto 2010 n. 19 art. 5. Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli. Modifica D.G.R. n. 53-5107 del 18/12/12.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 che istituisce una misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli;

vista la D.G.R. n. 53-5107 del 18/12/2012 con la quale sono state modificate le modalità e i parametri di aiuto della misura previsti dall'allegato alla DGR n. 43-579 del 6/9/10 capitolo "Contributi"

Dato atto che pertanto attualmente sono fissati nel modo seguente:

1. il contributo in conto capitale sia pari al 100% del costo della fideiussione per l'anno di rilascio, per il primo e secondo rinnovo, nel limite massimo dell'1,80% dell'importo garantito;
2. per l'eventuale costo eccedente all'1,80% dell'importo garantito e fino ad un massimo del 2,60%, è previsto un contributo aggiuntivo del 50%, per cui il contributo in conto capitale concedibile è pari al 2,20% dell'importo garantito (1,80% + 0,40%);
3. non siano ammissibili a finanziamento i costi derivanti da rinnovi successivi al secondo e comunque per periodi di durata superiore ai tre anni;
4. non possa essere superato l'importo di € 7.500,00 degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007.

Tenuto conto che con determina n. 698 del 26/7/12, è stato fissato al 31/10/12 il termine per la presentazione di nuove domande.

Dato atto che al momento non è stato riaperto il termine per la presentazione di nuove domande e che pertanto sono finanziabili solo le operazioni di rinnovo.

Atteso che, dovendosi ipotizzare una disponibilità finanziaria capace di far fronte ad un rinnovo di tutte le domande presentate fino al 31/10/12 ed ammesse a finanziamento, è necessario ridurre il contributo in conto capitale dal 100% al 80% del costo della fideiussione, portando altresì il limite massimo dal 1,80% al 1,50% dell'importo garantito, senza prevedere alcun contributo aggiuntivo.

Dato atto che potrebbero verificarsi risparmi, dovuti a una mancanza di richieste di rinnovo e che risulta opportuno destinarli ad un aumento della percentuale di contributo;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

– di modificare la citata D.G.R. n. 53-5107 del 18/12/12, come indicato in premessa e di seguito riportato:

CONTRIBUTI

1. Il contributo in conto capitale è pari al 80% del costo della fideiussione per l'anno di rilascio, per il primo e secondo rinnovo, nel limite massimo dell'1,50% dell'importo garantito;

2. Non sono ammissibili a finanziamento i costi derivanti da rinnovi successivi al secondo e comunque per periodi di durata superiore ai tre anni.

3. Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali;

– di demandare ad atto dirigenziale la riformulazione delle disposizioni attuative previste dalle citate deliberazioni al fine di agevolare la lettura delle condizioni di concessione dell'aiuto;

– di stabilire che gli eventuali risparmi derivanti da un minor numero di rinnovi rispetto alle domande ammesse a finanziamento, possano essere destinati per aumentare fino al 90% la percentuale di contributo;

– di stabilire che le presenti disposizioni si applicano alle domande di finanziamento che perverranno successivamente alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della deliberazione.

Alla conseguente spesa per la concessione dell'aiuto a copertura dei costi per il rinnovo delle fidejussioni si farà fronte con i fondi già trasferiti ad ARPEA con determinazione dirigenziale n. 200 del 12/03/2012 attualmente disponibili.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili con determinazione dirigenziale si disporrà la chiusura della ricezione delle domande di rinnovo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)